

Roma, 24 APRILE 2014

OGGETTO: *Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni*

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, prevede che *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Il successivo comma 668 stabilisce che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*.

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo “3944”, “3950”, “3945”, “3946”, “3951”, “3952”, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:

- “3944” denominato “ **TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011** ”
- “3950” denominato “**TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011** ”
- “3945” denominato “ **TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI**”
- “3946” denominato “ **TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI**”
- “3951” denominato “**TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI** ”
- “3952” denominato “**TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI**”

Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “*SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “*importi a debito versati*”. In particolare:

- nello spazio “*codice ente/codice comune*”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio “*Ravv.*”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “*numero immobili*”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “*rateazione/mese rif*”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;

- nello spazio “*anno di riferimento*”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “*Ravv.*” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

IL DIRETTORE CENTRALE